

Appalti: quando scatta la responsabilità solidale

I CREDITI DEL DIPENDENTE

Il caso

Un lavoratore dipendente ha crediti retributivi e previdenziali confronti di un appaltatore del settore dei servizi per 30mila euro. È passato un anno dalla cessazione dell'appalto.

La soluzione

Il lavoratore potrà far valere il credito retributivo nei confronti del committente, non essendo ancora trascorsi due anni dalla cessazione dell'appalto. Anche l'Inps potrà far valere le proprie pretese nei confronti del committente, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

NIENTE RESPONSABILITÀ IN SOLIDO PER LA PA

Il caso

Un Comune appalta con un bando lavori di ristrutturazione di proprie strutture a un'azienda di costruzioni. I lavoratori coinvolti nell'appalto sono pagati parzialmente e vorrebbero far valere i loro diritti con la Pa.

La soluzione

La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 non si applica al committente-ente pubblico. I lavoratori quindi non potranno far valere i loro crediti sul Comune-committente.

I CREDITI NELL'AUTOTRASPORTO

Il caso

Un'impresa di autotrasporto impiega quattro lavoratori dipendenti. Due sono impiegati in un contratto di trasporto per un'azienda della logistica. L'azienda di autotrasporto entra in crisi e non paga gli ultimi due stipendi e i relativi contributi.

La soluzione

In base all'articolo 83-bis del Dl 112/2008 i lavoratori possono far valere la responsabilità solidale per i loro crediti nei confronti dell'azienda committente. L'azione è soggetta al termine di decadenza di un anno.

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

Il caso

Un lavoratore dipendente si infortuna sul lavoro in un appalto di costruzioni. Vorrebbe chiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni, per la parte che non sia già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori.

La soluzione

Il dipendente dell'appaltatore può rivalersi sul committente per la parte che non sia oggetto di indennizzo per legge. È il "danno differenziale" che si determina detraendo dal danno ciò che viene erogato dall'ente pubblico assicuratore.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE ANCHE PER LA SUBFORNITURA

Il caso

Un'azienda di lavorazione di barre di alluminio lavora in subfornitura per un'impresa del settore. Tuttavia, da qualche mese, per via di commesse non saldate, non riesce a pagare tutti gli stipendi e i contributi dovuti.

La soluzione

Entro due anni dalla cessazione della subfornitura, i lavoratori potranno far valere la responsabilità solidale del committente ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 (sentenza della Corte costituzionale 254 del 2017).

IL PERIMETRO

Le nuove regole si applicano ai committenti (sostituti di imposta, residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi) che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo annuo superiore a 200mila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati dall'uso prevalente di manodopera, nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo

LA CERTIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Gli obblighi introdotti non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con le dichiarazioni e aver eseguito nel corso dell'ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o rateazioni non decadute.

La certificazione del possesso dei requisiti è messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate e vale quattro mesi dal rilascio

GLI OBBLIGHI DELLE PARTI

IL COMMITTENTE

Deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell'appalto/subappalto

- In caso di mancato ricevimento della documentazione o se risulta l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% per cento del valore dell'appalto.
- Deve anche inviare una comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente (nei suoi confronti)

L'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE

Deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, effettuate sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate in esecuzione della commessa, senza possibilità di compensazione. Deve essere indicato il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24, con il codice fiscale del committente

Deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24
- un elenco di tutti i lavoratori (con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'appalto/subappalto, con le ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell'appalto/subappalto
- la retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione
- le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relative all'appalto